

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1945 del 21/06/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. TOSI & RAGGINI S.A.S. DI RAGGINI MAURO E FAUSTO con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Canale Bonificazione n. 47. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di marinatura e confezionamento di prodotti ittici sito in Comune di Cesenatico, Via Canale Bonificazione n. 4
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1988 del 21/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventuno GIUGNO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. TOSI & RAGGINI S.A.S. DI RAGGINI MAURO E FAUSTO con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Canale Bonificazione n. 47. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di marinatura e confezionamento di prodotti ittici sito in Comune di Cesenatico, Via Canale Bonificazione n. 47.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Cesenatico in data 24/03/2016 acquisita al Prot. Com.le 10174 e da Arpae al PGFC/2016/4477, da **TOSI & RAGGINI S.A.S. DI RAGGINI MAURO E FAUSTO**, nella persona del Sig. Raggini Fausto, in qualità di Socio Accomandatario, con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Canale Bonificazione n.47, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di marinatura e confezionamento di prodotti ittici sito in Comune di Cesenatico, Via Canale Bonificazione n.47, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;

- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 28/04/2016 Prot. Com.le 14452, acquisita da Arpae al PGFC/2016/6236, formulata dal SUAP del Comune di Cesenatico ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 05/05/2016, la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Cesenatico la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 15628 e da Arpae al PGFC/2016/6859;

Considerato che in riferimento alla documentazione prodotta in merito all'impatto acustico con Nota Prot. Com.le 14452 del 28/04/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/6236, il Capo Servizio Attività Produttive-Responsabile SUAP del Comune di Cesenatico ha comunicato quanto segue: *“Per quanto attiene alla valutazione di impatto acustico si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta e si ritiene lo stesso completo ed esaustivo”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, acquisite in data 23/05/2016 e depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che in particolare che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali n. 337 del 19/07/2012 Prot. Prov.le n. 73699/2012 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **TOSI & RAGGINI S.A.S. DI RAGGINI MAURO E FAUSTO**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **TOSI & RAGGINI S.A.S. DI RAGGINI MAURO E FAUSTO** (C.F./P.IVA 01020390405), con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Canale Bonificazione n. 47, **per l'insediamento ove si svolge attività di marinatura e confezionamento di prodotti ittici sito in Comune di Cesenatico, Via Canale Bonificazione n. 47.**

2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute in **ALLEGATO A** parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Cesenatico e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Cesenatico per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Cesenatico per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**PREMESSE**

- Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta, esercente attività di marinatura e confezionamento di prodotti ittici surgelati con annessa civile abitazione, richiede il rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 337 del 19/07/2012, Prot. Prov. le n. 73699/2012, rispetto al quale non sono intervenute modifiche;
- Le acque reflue, che prima dello scarico nel corpo recettore, recapitano in un impianto di depurazione biologico a fanghi attivi da 1.720 a.e., sono quelle derivanti dalla confluenza delle acque reflue derivanti dall'attività di marinatura e confezionamento di prodotti ittici surgelati e delle acque reflue domestiche, derivanti da un'annessa civile abitazione;
- Lo scarico finale di che trattasi, è classificato industriale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e pertanto soggetto alla relativa regolamentazione;
- Lo scarico sopraindicato recapita nello Scolo Consorziale Venarella afferente al Bacino Idrico del Porto Canale di Cesenatico;
- Rispetto alla Concessione, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna, atto n. 208627 del 23/05/2012 Prot. Cons. n. 12765/CES/3308 del 21/06/2012, per lo scarico delle acque reflue prodotte nello Scolo Consorziale Venarella, non sono intervenute modifiche;
- Rispetto al parere favorevole di compatibilità idraulica per lo scarico del Consorzio di Bonifica della Romagna emesso contestualmente alla concessione sopracitata, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 6 marzo 2007, non sono intervenute modifiche;
- Rispetto al parere favorevole, con prescrizioni, espresso da Arpa in data 09/05/2011 PGFC 2011/4184, acquisito in atti della Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le n. 51660/2011 del 12/05/2011, nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione n. 337 del 19/07/2012 Prot. n. 73699/2012, precedentemente in possesso della Ditta, ad oggi non sono intervenute modifiche;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sopracitata, così come richiesto dalla Ditta, ribadendo le medesime condizioni e prescrizioni di cui all'autorizzazione e al parere ARPA sopracitati, integrate dall'obbligo di effettuare un autocontrollo triennale dello scarico relativamente ai parametri: BOD₅, COD, Solidi Sospesi Totali, Tensioattivi Totali, Oli e Grassi animali e vegetali e Azoto Totale, in analogia con le modalità autorizzatorie relative agli scarichi di acque reflue industriali.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica comprensiva di dimensionamento, specifiche tecniche, profilo idraulico e opere civili dell'impianto di depurazione, datata 10/05/1993 a firma del Per. Ind. Missiroli Nerio, acquisita agli atti della Provincia di Forlì-Cesena in data 10/03/2011 Prot. Prov.le n. 26306/2011;
- Planimetria dell'insediamento e della rete fognaria, in scala 1:2000 e 1:100, a firma del Geom. Nasolini Giorgio, acquisita in atti della Provincia di Forlì-Cesena in data 10/03/2011 Prot. Prov.le n. 26306/2011.

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento	Via Canale Bonificazione, 47 - Cesenatico
Destinazione dell'insediamento	Marinatura e confezionamento di prodotti ittici surgelati

Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali (Acque reflue industriali derivanti dall'attività di marinatura e confezionamento di prodotti ittici surgelati a cui confluiscano le acque reflue domestiche derivanti da un'annessa civile abitazione)
Sistemi di trattamento	Impianto di depurazione ad ossidazione a fanghi attivi da 1.720 a.e.
Ubicazione del pozzetto fiscale di campionamento	Immediatamente a valle dell'impianto di depurazione
Corpo Recettore	Scolo Consorziale Venarella – Bacino Idrico del Porto Canale di Cesenatico

PRESCRIZIONI:

- 1) I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
- 2) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico ,il pozzetto di ispezione terminale, posto immediatamente a valle dell'impianto di depurazione, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- 3) Nel pozzetto di cui al punto precedente, dovrà essere installato un campionatore, idoneo ad effettuare anche campionamenti multipli, unitamente a tutte le opere necessarie al fine di un significativo campionamento.
- 4) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico.
- 5) Dovranno essere eseguiti autocontrolli dello scarico con cadenza triennale che valutino i seguenti parametri: BOD₅, COD, Solidi Sospesi Totali, Tensioattivi Totali, Oli e Grassi animali e vegetali e Azoto Totale. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato. Copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati, dovranno essere trasmessi alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), unitamente al verbale indicante le modalità del campionamento effettuato, da eseguirsi secondo le modalità previste dall'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa.
- 6) L'impianto di depurazione a servizio dell'attività, dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza e dovranno esservi apportate regolari ed adeguate manutenzioni. I fanghi e i rifiuti in esso contenuti dovranno essere raccolti e smaltiti tramite ditte autorizzate adottando tutte le procedure per lo smaltimento degli stessi in riferimento alla normativa dei rifiuti di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.

- 7) Considerata la complessità dell'impianto per quanto riguarda la normale gestione e le normali manutenzioni, la conduzione del depuratore dovrà essere affidata a personale qualificato e professionalmente formato.
- 8) Le operazioni di disinfezione non potranno essere eseguite con l'uso di Ipoclorito di Sodio quale disinfettante chimico, tali operazioni potranno essere eseguite con l'uso di Acido Peracetico.
- 9) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 10) Dovrà essere data immediata comunicazione ad alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso di verifiche impreviste tecniche che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.